



STATUTO

Aggiornato al giorno 08.04.2022

DENOMINAZIONE - SEDE E SCOPO

ART. 1

E' costituito, a seguito della fusione per incorporazione nell'Ente SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE dell'Ente SERVIZIO COLLABORAZIONE ASSISTENZA INTERNAZIONALE PIAMARTINO ONLUS, un Ente del Terzo Settore denominato "NO ONE OUT – ETS".

ART. 2

L'associazione ha sede in Brescia, via Collebeato n°26 e potrà istituire sedi secondarie sia in Italia che all'Estero. Lo spostamento della sede all'interno dello stesso comune non comporterà modifiche dell'atto costitutivo.

ART. 3

L'Associazione è di ispirazione cristiana, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni tramite la promozione del volontariato internazionale quale strumento per un reale scambio con i popoli e le comunità dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi emergenti; la realizzazione, in questi Paesi, di attività di cooperazione allo sviluppo finalizzate al raggiungimento di obiettivi di giustizia sociale, miglioramento economico e rispetto dei diritti umani; l'invio, per queste attività di cooperazione, di volontari adeguatamente formati che potranno contare su un centro di formazione interno all'associazione e di persone qualificate professionalmente e con forti motivazioni di solidarietà internazionale. E' anche previsto l'intervento nei Paesi in via di sviluppo per fare fronte alle situazioni di emergenza presso le popolazioni colpite. L'associazione intende focalizzarsi su situazioni di marginalità nei paesi in via di sviluppo, valorizzando in Italia le persone che, spinte dalle aspirazioni verso un mondo migliore, intendono prestare la loro opera per lo sviluppo integrale degli esseri umani.
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata tramite l'educazione allo sviluppo, all'interculturalità ed alla pace, realizzata principalmente attraverso la valorizzazione delle culture dei popoli dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi emergenti e l'informazione sulle dinamiche dei rapporti internazionali, ed, in particolare, di quelli tra il Nord ed il Sud del mondo; la promozione, nei bambini e nei giovani in età scolare, di una educazione alla mondialità e di una sensibilità tesa alla crescita di una società multiculturale e solidale, la realizzazione di percorsi formativi per giovani e adulti.
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui sopra.
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge n. 53 del 28 marzo 2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo a favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre

un'esistenza libera e dignitosa e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, con un'attenzione al fenomeno migratorio e l'eventuale realizzazione di attività ed iniziative che coinvolgano le comunità straniere presenti sul territorio nazionale;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge n. 166 del 19 agosto 2016 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

L'associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore. Essa può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare o specializzare le attività svolte.

ASSOCIATI

ART. 4

Sono soci di diritto dell'Ente tutti gli associati dell'Ente Servizio Volontario Internazionale, quali indicati come tali nel verbale di assemblea straordinaria del 8.9.20 n. 260 di rep. Dott. Massa portante approvazione del progetto di fusione e tutti gli associati dell'Ente Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino Onlus, indicati come tali nel verbale di assemblea straordinaria dell'Ente in data 8.9.20 n. 259 di rep. Dott. Massa, portante approvazione del progetto di fusione. Sono aderenti dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando la quota di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo. Inoltre, per poter far parte dell'Associazione in qualità di associati occorre far domanda scritta al Consiglio Direttivo il quale la sottopone alla prima Assemblea. L'Assemblea a maggioranza semplice può ammettere quali associati: le persone o Enti che, a giudizio dell'Assemblea stessa, condividono lo spirito della associazione e/o abbiano svolto o svolgano un'attività di valore equivalente o complementare a quella dell'organismo. L'assemblea, nel rispetto di criteri non discriminatori e del principio di democraticità, è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti e può fissare modalità e criteri per l'ammissione a socio in apposito Regolamento. Essa deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende accolta. Il termine di 60 giorni è sospeso, per la durata massima di 120 giorni, in caso di oggettiva impossibilità di deliberare. In caso di rigetto della domanda da parte dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI - DIRITTO DI RECESSO - ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

ART. 5

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione. L'associato si impegna secondo le sue forze e capacità a donare alla comunità degli associati in spirito di servizio quanto è necessario alla vitalità della Associazione. Pertanto ciascuno dovrà assumere, secondo le esigenze, un compito particolare adatto alle proprie capacità. Inoltre tutti gli associati

dovranno versare annualmente una quota associativa nella misura stabilita anno per anno dall'Assemblea. La qualità di associati si perde per morte, per recesso e per esclusione. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'Assemblea che per gravi motivi come morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, secondo quanto specificato dal regolamento, e comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Gli associati che abbiano receduto e siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 6

Il patrimonio dell'Associazione è formato dalle quote associative o da qualsiasi altro bene a qualsiasi titolo pervenuto alla associazione. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Entro il 30/04 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 31/05 per la definitiva approvazione. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 31/05 per la definitiva approvazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Direttore del Centro di Formazione;
- e) l'Organo di controllo e revisore legale (se nominati).

ASSEMBLEA

ART. 8

Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta a ciascun associato. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'Associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art.20 C.C. l'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo entro la fine del mese di maggio per l'approvazione del bilancio.

ART. 9

L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali,
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti,
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale,
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti,
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari o altri regolamenti ritenuti utili,
- delibera sulle quote sociali e sugli indirizzi e direttive generali della Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione ;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza

ART. 10

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto tutti gli associati in regola col pagamento della quota annua di associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, che per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe. E' possibile la partecipazione in video conferenza.

ART. 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o in sua mancanza dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 12

Le Assemblee sono validamente costituite se convocate ai sensi dell'art.20 e deliberate con le maggioranze previste dall'art.21 C.C.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque membri e potrà avere un massimo di diciassette membri dei quali almeno i due terzi devono essere soci, mentre i rimanenti possono essere anche non associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi sociali e viene eletto dall'Assemblea. I consiglieri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il delegato del Vescovo pro tempore di Brescia, nella figura del Direttore dell'Ufficio per le Missioni, o l'assistente spirituale eventualmente da questi nominato, partecipa di diritto ai lavori del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 15

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta al mese. Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente. In assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

ART. 16

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni. Esso predispose le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte. Esso procede pure alla assunzione di dipendenti ed impiegati determinando la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento della Associazione da sottoporre alla Assemblea la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

PRESIDENTE

ART. 17

Il Presidente ed in caso di sua assenza o impedimenti il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 18

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatorio quando è previsto dalla legge. Può altresì essere nominato volontariamente. L'Organo di Controllo rimane in carica per tre esercizi sociali, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili, senza limiti di numeri di mandato. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'Organo di Controllo possono anche essere attribuiti compiti di vigilanza anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili; in alternativa può essere nominato un apposito Organismo di Vigilanza. L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata anche ad un apposito revisore legale, secondo quanto previsto dalla legge. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di legge, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle eventuali linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se costituito in forma collegiale l'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Ordinaria, i quali, al proprio interno, nominano il Presidente del Collegio. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente effettivo del collegio, subentra il più anziano d'età. L'Organo di Controllo partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee. L'Organo di Controllo provvede a convocare l'assemblea entro i trenta giorni successivi alla presa d'atto del mancato rispetto delle norme di legge o statutarie da parte del Consiglio Direttivo. All'Organo di Controllo spetta un equo compenso, determinato al momento della nomina per tutta la durata dell'incarico, che tenga conto dell'eventuale attribuzione delle competenze in materia di D. Lgs 231/2001 e del Controllo legale.

GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI

ART. 19

Tutti gli incarichi elettivi svolti nell'ambito della Associazione sono gratuiti. L'Associazione potrà peraltro, con specifiche e motivate delibere dell'Assemblea, retribuire coloro che, pur avendo cariche elettive, svolgeranno a favore dell'Associazione un'attività avente le caratteristiche della prestazione di lavoro subordinato. Il rimborso di eventuali spese sostenute per l'Associazione verrà di volta in volta autorizzato dal Consiglio Direttivo.

SCIoglimento - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 20

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

NORMA DI RINVIO

ART. 21

Per tutto quanto non espressamente completato si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile in materia di associazioni riconosciute. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e da eventuali altri interventi di legge o regolamentari, da altre eventuali leggi nazionali e regionali successive in materia. Per tutto quanto qui non previsto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi specifiche in materia. Nel caso di contrasto tra le clausole statutarie ed eventuali sopravvenute norme di legge prevarranno ovviamente queste ultime, senza la necessità di dover modificare lo statuto stesso, salvo espresso obbligo di legge.